



**CIRCOLI PRIVATI – ATTIVITA’ CONNESSE E SORVEGLIABILITA’:
ASPETTI OPERATIVI PER IL CONTROLLO
E PROCEDURE SANZIONATORIE**

Claudio Malvasi

Comandante Corpo unico P.M. Terre Verdiane (Fidenza)

SESSIONE SPECIALE
POLIZIA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA
Venerdì 19 Settembre, mattina

**CIRCOLI PRIVATI – ATTIVITÀ CONNESSE E
SORVEGLIABILITÀ:
ASPETTI OPERATIVI PER IL CONTROLLO
E PROCEDURE SANZIONATORIE**

Claudio Malavasi

Comandante Polizia Municipale Unione Terre Verdiane (Pr-Pc)
e Unione Tresinaro Secchia (Re)
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A) La sorvegliabilità nei circoli privati in relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci (d.m. 17 dicembre 1992, n. 564 e succ. mod.) e nel caso di svolgimento di attività aperte al pubblico con spettacoli

Il requisito di sorvegliabilità dei circoli privati, nel caso in cui l'attività sia limitata alla somministrazione, è il seguente:

- a) nessun accesso ai locali di somministrazione può essere diretto dalla pubblica via;
- b) nessuna indicazione deve essere visibile dall'esterno in riferimento all'attività di somministrazione che si svolge all'interno;
- c) non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori di locali.

Se invece ci troviamo di fronte a circolo privato che svolge un'attività pubblica di spettacolo il requisito della sorvegliabilità e conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno è diversamente definito e ciò vale anche quando l'attività di spettacolo è abbinata a quella di somministrazione.

L'art. 153 del regolamento di esecuzione del Tulp, r.d. n. 773/31, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 tuttora vigente, stabilisce infatti che “la licenza” (per gli esercizi pubblici) “può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”. Codesta prescrizione da molti Sindaci veniva ignorata e comunque non applicata. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 12 settembre 1996, l'istituto ha ripreso ad avere maggior vigore, rispetto ai precedenti periodi, anche perché la legge non soltanto demanda al Sindaco, perentoriamente, di “accertare” l'adeguata sorvegliabilità dei

locali destinati alla somministrazione pubblica, ma stabilisce che i criteri di idoneità e quindi anche la sorvegliabilità siano determinati con decreto del Ministero dell'Interno e non lasciati alla libera determinazione dei singoli Sindaci.

All'incombenza il Ministero ha provveduto con proprio decreto in data 12 settembre 1996, che integrando le disposizioni del d.m. 564/1992 e succ. mod., definisce le seguenti prescrizioni a cui occorre attenersi con scrupolosità:

a) *La sorvegliabilità esterna.* I locali e le aree adibiti ANCHE TEMPORANEAMENTE o per attività stagionale devono avere vie d'accesso o d'uscita (TUTTE) costruite in modo da consentirne la sorvegliabilità. Tutti gli accessi devono consentire l'accesso diretto da strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso. Se i locali sono ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico possono essere prescritti idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Le porte o altri ingressi non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; l'unica eccezione è quella dell'abitazione del portiere/custode. E' chiaro che dopo l'abolizione dell'elenco dei portieri e custodi diviene difficile il controllo anche perchè l'unica documentazione che può consentire l'accertamento della qualità del soggetto che utilizza l'immobile è di natura fiscale-contributiva pertanto non di facile acquisizione se non per gli organi ispettivi in tali materie.

b) *Le modalità di gestione dei locali.* Durante l'orario di apertura del locale è disposto il divieto assoluto di frapporre ostacoli che possano, in qualsiasi modo, costituire impedimento per l'ingresso o l'uscita dal locale. Occorre inoltre che la porta d'accesso ai locali sia costruita in modo tale da consentire in ogni momento l'apertura dall'esterno. Occorre cioè che il meccanismo di apertura sia azionabile dall'esterno del locale nell'ovvio intento di evitare che chi si trovi all'interno possa ostacolare o ritardare o impedire l'ingresso delle forze dell'ordine. La direzione di apertura della porta può invece muoversi sia verso l'esterno che l'interno in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori del locale. In tale circostanza ed in virtù dell'art. 33 del d.lgs. 626/1994 si deve obbligare a modificare l'accesso sulla viabilità in modo da renderne possibile l'apertura verso l'esterno¹ il titolare del pubblico esercizio;

c) *La sorvegliabilità interna.* Per sorvegliabilità interna si intende il divieto di munire i vani interni, ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di chiusure o serrature che ne impediscano un immediato accesso, nonché l'obbligo per l'esercente di indicare, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione o, successivamente, al momento del controllo, l'esistenza di vani non aperti al pubblico. Tutti i vani interni dell'esercizio e le vie di uscita devono essere contrassegnati da targhe od altri idonei sistemi visivi, anche luminosi.

¹ Tar Lombardia Milano 14/4/2006 nr. 1010

b) Il requisito della sorvegliabilità e conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno in un pubblico esercizio autorizzato ex. artt. 68 e 69 Tulpis cioè quando l'attività di spettacolo è abbinata a quella di somministrazione

L'art. 153 del regolamento di esecuzione del Tulpis, r.d. n. 773/31, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, tuttora vigente, stabilisce che “*la licenza*” (per gli esercizi pubblici) “*può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate*”. Codesta prescrizione da molti Sindaci veniva ignorata e comunque non applicata. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 12 settembre 1996, l'istituto ha ripreso ad avere maggior vigore, rispetto ai precedenti periodi, anche perché la legge non soltanto demanda al Sindaco, perentoriamente, di “accertare” l'adeguata sorvegliabilità dei locali destinati alla somministrazione pubblica, ma stabilisce che i criteri di idoneità e quindi anche la sorvegliabilità siano determinati con decreto del Ministero dell'Interno e non lasciati alla libera determinazione dei singoli Sindaci.

a) La sorvegliabilità esterna. I locali e le aree adibiti ANCHE TEMPORANEAMENTE o per attività stagionale devono avere vie d'accesso o d'uscita (TUTTE) costruite in modo da consentirne la sorvegliabilità. Tutti gli accessi devono consentire l'accesso diretto da strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso. Se i locali sono ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico possono essere prescritti idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Le porte o altri ingressi non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; l'unica eccezione è quella dell'abitazione del portiere/custode. E' chiaro che dopo l'abolizione dell'elenco dei portieri e custodi diviene difficile il controllo anche perchè l'unica documentazione che può consentire l'accertamento della qualità del soggetto che utilizza l'immobile è di natura fiscale-contributiva pertanto non di facile acquisizione se non per gli organi ispettivi in tali materie.

b) Le modalità di gestione dei locali. Durante l'orario di apertura del locale è disposto il divieto assoluto di frapporre ostacoli che possano, in qualsiasi modo, costituire impedimento per l'ingresso o l'uscita dal locale. Occorre inoltre che la porta d'accesso ai locali sia costruita in modo tale da consentire in ogni momento l'apertura dall'esterno. Occorre cioè che il meccanismo di apertura sia azionabile dall'esterno del locale nell'ovvio intento di evitare che chi si trovi all'interno possa ostacolare o ritardare o impedire l'ingresso delle forze dell'ordine. La direzione di apertura della porta può invece muoversi sia verso l'esterno che l'interno in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori del locale. In tale circostanza ed in virtù dell'art. 33 del d.lgs.

626/1994 si deve obbligare a modificare l'accesso sulla viabilità in modo da renderne possibile l'apertura verso l'esterno² il titolare del pubblico esercizio;

c) *La sorvegliabilità interna.* Per sorvegliabilità interna si intende il divieto di munire i vani interni, ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di chiusure o serrature che ne impediscano un immediato accesso, nonché l'obbligo per l'esercente di indicare, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione o, successivamente, al momento del controllo, l'esistenza di vani non aperti al pubblico. Tutti i vani interni dell'esercizio e le vie di uscita devono essere contrassegnati da targhe od altri idonei sistemi visivi, anche luminosi.

d) *Norma speciale: i locali di pubblico spettacolo, le discoteche e le scuole di ballo.* I locali di pubblico spettacolo, di sale e scuole da ballo e comunque di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 68 Tulp, a partire dal 12 settembre 1996, devono prestarsi "ad essere convenientemente sorvegliati"; devono inoltre rispettare alcuni specifici criteri e segnatamente:

1) possono avere collegata ai locali dell'esercizio l'abitazione del custode;

2) qualora siano dotati di servizio bar pubblico, devono essere dotati di uscite dirette su pubblica via o piazza;

3) sono consentiti allestimenti di spazi per l'esposizione e/o la vendita di prodotti a condizione che tale attività sia rivolta esclusivamente al pubblico ammesso al locale, l'esposizione sia ubicata nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e disposta in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico e abbia una superficie complessiva non superiore a 200 mq.

In caso di non rispetto per questi esercizi non è prevista sanzione amministrativa alcuna ma la revoca della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

c) Il requisito della sorvegliabilità e conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno in un pubblico esercizio autorizzato ex. artt. 3 della legge 287/91 o dalle singole leggi regionali che regolamentano la somministrazione di alimenti e bevande

L'ultima parte del comma 1 dell'art. 3 della legge 287/91 stabilisce che nei casi in cui sia necessaria la "concessione edilizia" per l'ampliamento di locali destinati agli esercizi della somministrazione di alimenti e di bevande, il Sindaco deve procedere, prima di rilasciare la richiesta concessione, all'accertamento dell'adeguata sorvegliabilità.

Nel caso in cui i locali destinati all'ampliamento dell'esercizio esistente non necessitassero del permesso di costruire o della DIA, siamo dell'avviso che il titolare dell'esercizio, prima di

² Tqar Lombardia Miolano 14/4/2006 nr. 1010

procedere all'ampliamento, sia tenuto a chiedere al Sindaco di accertare tanto la sorvegliabilità quanto la idoneità igienico-sanitaria, per il tramite dell'UsI competente per territorio, necessaria, preventivamente, al fine del rilascio della prescritta autorizzazione sanitaria *ex art. 231 Tullss.*

L'art. 153 del regolamento di esecuzione del Tulp, r.d. n. 773/31, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, tuttora vigente, stabilisce che *“la licenza”* (per gli esercizi pubblici) *“può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”*. Codesta prescrizione da molti Sindaci veniva ignorata e comunque non applicata. Con l'entrata in vigore della legge 287/91 e del decreto 17 dicembre 1982, n. 564 del Ministero dell'Interno, l'istituto ha ripreso ad avere maggior vigore, rispetto ai precedenti periodi, anche perché la legge non soltanto demanda al Sindaco, perentoriamente, di “accertare” l'adeguata sorvegliabilità dei locali destinati alla somministrazione pubblica, ma stabilisce che i criteri di idoneità e quindi anche la sorvegliabilità siano determinati con decreto del Ministero dell'Interno e non lasciati alla libera determinazione dei singoli Sindaci.

All'incombenza il Ministero ha provveduto con proprio decreto in data 17 dicembre 1992, n. 564 e succ. mod., alle cui prescrizioni necessita attenersi con scrupolosità.

Per sorvegliabilità si intende una serie combinata di norme poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la sua verifica costituisce una condizione sia per il rilascio che per la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il concetto di sorvegliabilità risiede nella considerazione che i pubblici esercizi possano essere facilmente utilizzabili quali punto di incontro di persone pericolose ovvero possano essere teatro della consumazione di reati o di comportamenti criminosi e pertanto devono essere costruiti e gestiti seguendo norme che hanno come finalità primaria la prevenzione del crimine.

Questi criteri ai quali si devono adeguare i locali destinati alle attività di somministrazione o alla vendita rispondono anche all'esigenza di garantire la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori seppur in via sussidiaria rispetto alle norme già previste in materia di prevenzione incendi ed agibilità dei locali di pubblico spettacolo.

I pubblici esercizi vengono suddivisi in tre categorie ed in particolare:

a) pubblici esercizi autorizzati ai sensi della legge 287/91 – o delle leggi regionali vigenti (bar, ristoranti);

b) pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 Tulp e 174 del relativo regolamento (sale da giuoco ecc. dove non è svolta abbinata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande);

c) pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 68 Tulp (sale da ballo, discoteche, scuole da ballo ecc.);

mentre le altre tipologie si differenziano in due gruppi:

- a) circoli privati con annessa l'attività di somministrazione riservata ai soci;
- b) spacci di vendita destinati a particolari categorie di utenti.

Per ognuna di queste cinque categorie le prescrizioni di "sorvegliabilità" da osservare sono differenziate e comportano comunque l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di non modificarle pena la revoca o la sospensione dell'atto autorizzativo e, in alcuni casi, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge 287/91 stabilisce che ove "non sia possibile in via preventiva" accertare la sussistenza della conformità dei locali ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, il Sindaco si riserva di verificarne la sussistenza quando sarà possibile, cioè quando i locali saranno utilizzati o comunque pronti per essere destinati allo svolgimento dell'attività e comunque prima che possa essere iniziata l'attività.

Da codesta prescrizione consegue che è venuta meno la necessità, fino a ieri osservata, di avere la disponibilità dei locali nei quali esercitare l'attività, per diventare titolare dell'autorizzazione.

Conseguentemente, nell'ipotesi di impossibilità del preventivo accertamento della conformità dei locali ai criteri ministeriali, l'accertamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'attività e, qualora venisse accertata la non rispondenza dei locali ai criteri ministeriali, il Sindaco deve procedere alla revoca dell'autorizzazione, in conformità a quanto dispone il comma 1, lett. c) dell'art. 4 della stessa legge n. 287/91.

Anche l'accertamento dell'idoneità dei locali sotto il profilo igienico-sanitario (da parte dell'azienda Usl competente per territorio) ed il rilascio della prescritta autorizzazione sanitaria devono, in ogni caso, cioè sempre, precedere l'inizio dell'attività di somministrazione e non il rilascio dell'autorizzazione.

Limitando la nostra analisi al caso riferito ad un pubblico esercizio destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il regime in vigore dal 31/10/1994 è il seguente:

a) *La sorvegliabilità esterna.* I locali e le aree adibiti ANCHE TEMPORANEAMENTE o per attività stagionale devono avere vie d'accesso o d'uscita (TUTTE) costruite in modo da consentirne la sorvegliabilità. Tutti gli accessi devono consentire l'accesso diretto da strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso. Se i locali sono ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico possono essere prescritti idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Le porte o altri ingressi non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;

Solo i pubblici esercizi autorizzati prima del 28/2/1993 possono avere l'accesso all'abitazione privata ma durante l'apertura devono mantenere la porta chiusa a chiave.

b) Le modalità di gestione dei locali. Durante l'orario di apertura del locale è disposto il divieto assoluto di frapporte ostacoli che possano, in qualsiasi modo, costituire impedimento per l'ingresso o l'uscita dal locale. Occorre inoltre che la porta d'accesso ai locali sia costruita in modo tale da consentire in ogni momento l'apertura dall'esterno. Occorre cioè che il meccanismo di apertura sia azionabile dall'esterno del locale nell'ovvio intento di evitare che chi si trovi all'interno possa ostacolare o ritardare o impedire l'ingresso delle forze dell'ordine. La direzione di apertura della porta può invece muoversi sia verso l'esterno che l'interno in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori del locale. In tale circostanza ed in virtù dell'art. 33 del d.lgs. 626/1994 si deve obbligare a modificare l'accesso sulla viabilità in modo da renderne possibile l'apertura verso l'esterno³ il titolare del pubblico esercizio;

c) La sorvegliabilità interna. Per sorvegliabilità interna si intende il divieto di munire i vani interni, ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di chiusure o serrature che ne impediscano un immediato accesso, nonché l'obbligo per l'esercente di indicare, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione o, successivamente, al momento del controllo, l'esistenza di vani non aperti al pubblico. Tutti i vani interni dell'esercizio e le vie di uscita devono essere contrassegnati da targhe od altri idonei sistemi visivi, anche luminosi.

PRONTUARIO

Violazione	Sanzione	Autorità competente	Note
Mancato rispetto dei criteri di sorvegliabilità in un circolo privato (violazione del D.M. 564/92)	Artt. 2 o 3 del e 4 del Dpr 235/2001 Sanzionata dall'art. 10 della legge 287/91 p.m.r. 1.032 €	Presidente della Regione o Sindaco se è già stata approvata L.R.	Ordinanza del Dirigente dell'ufficio commercio di chiusura dell'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 4 del Dpr 235/2001

³ Tqar Lombardia Miolano 14/4/2006 nr. 1010

Violazione	Sanzione	Autorità competente	Note
Mancato rispetto dei criteri di sorvegliabilità in un locale di pubblico spettacolo (68 e 69 Tulps) – violazione del D.M. 12/9/96	Artt. 221 Tulps in relazione all'art. 153 del regolamento di esecuzione Tulps	Denuncia alla procura della Repubblica ex. art. 347 C.p.p.	Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Commercio di chiusura dell'attività ai sensi dell'art. 10 Tulps
Violazione	Sanzione	Autorità competente	Note
Mancato rispetto dei criteri di sorvegliabilità in un pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande – violazione del D.M. 564/92	Art 9 e 17-bis Tulps o legge regionale	Presidente regione o Sindaco se delegato Introiti Regione o Comune	Ordinanza del dirigente dell'ufficio commercio di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge 287/91 oppure dove c'è la legge regionale ordinanza di sospensione dell'attività per il tempo necessario a conformarsi

LA SITUAZIONE

Le norme di sorvegliabilità previste in materia di esercizi pubblici destinati alla somministrazione sono le seguenti:

a) *La sorvegliabilità esterna.* I locali e le aree adibiti ANCHE TEMPORANEAMENTE o per attività stagionale devono avere vie d'accesso o d'uscita (TUTTE) costruite in modo da consentirne la sorvegliabilità. Tutti gli accessi devono consentire l'accesso diretto da strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso. Se i locali sono ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico possono essere prescritti idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Le porte o altri ingressi non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;

Solo i pubblici esercizi autorizzati prima del 28/2/1993 possono avere l'accesso all'abitazione privata ma durante l'apertura devono mantenere la porta chiusa a chiave.

b) *Le modalità di gestione dei locali.* Durante l'orario di apertura del locale è disposto il divieto assoluto di frapporre ostacoli che possano, in qualsiasi modo, costituire impedimento per l'ingresso o l'uscita dal locale. Occorre inoltre che la porta d'accesso ai locali sia costruita in modo tale da consentire in ogni momento l'apertura dall'esterno. Occorre cioè che il meccanismo di apertura sia azionabile dall'esterno del locale nell'ovvio intento di evitare che chi si trovi all'interno possa ostacolare o ritardare o impedire l'ingresso delle forze dell'ordine. La direzione di apertura della porta può invece muoversi sia verso l'esterno che l'interno in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori del locale. In tale circostanza ed in virtù dell'art. 33 del d.lgs. 626/1994 si deve obbligare a modificare l'accesso sulla viabilità in modo da renderne possibile l'apertura verso l'esterno⁴ il titolare del pubblico esercizio;

c) *La sorvegliabilità interna.* Per sorvegliabilità interna si intende il divieto di munire i vani interni, ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di chiusure o serrature che ne impediscano un immediato accesso, nonché l'obbligo per l'esercente di indicare, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione o, successivamente, al momento del controllo, l'esistenza di vani non aperti al pubblico. Tutti i vani interni dell'esercizio e le vie di uscita devono essere contrassegnati da targhe od altri idonei sistemi visivi, anche luminosi.

In particolare sulla sorvegliabilità esterna il D.M. 564/92 e succ. mod. ha definito con il comma 2 dell'art. 1 che l'accesso al pubblico esercizio non può essere utilizzato per l'accesso ad abitazione private.

⁴ Tqar Lombardia Miolano 14/4/2006 nr. 1010

Il tenore della norma non lascia dubbi sul fatto che l'unica eccezione è quella prevista dall'art. 5 dello stesso decreto che consente ai pubblici esercizi autorizzati prima del 28/2/1993 di mantenere questo accesso promiscuo a patto che la porta di accesso all'abitazione privata sia mantenuta chiusa durante l'esercizio.

Non si riscontrano altre eccezioni nè verso le norme sanitarie nè verso quelle a tutela dei lavoratori.

Proprio recentemente il Tar Lombardia è intervenuto con due pronunce che introducono alcune importanti accezioni al rigore interpretativo di cui sopra. In particolare sia la sentenza nr 51 del 16/1/2006 – sezione *III* Milano che, in particolare la SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA MILANO 14/4/2006 NR 1010 introducono due principi innovativi che sono solo in parte condivisibili cioè:

- a) la non sussistenza dell'obbligo che le porte di ingresso del pubblico esercizio siano immediatamente adiacenti alla strada pubblica;
- b) che tutte le uscite dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande utilizzabili dai clienti devono rispettare le norme imposte dal D.M. 564/92 in materia di sorvegliabilità dei pubblici esercizi. Tali requisiti non sono invece applicabili laddove le uscite e le entrate siano riservate al solo personale di servizio non al pubblico, quali le cucine;
- c) che il cortile condominiale su cui affacciano le porte di uscita del locale ristorante dotate di recinzione e cancello sono equiparate all'abitazione privata;

Se si possono condividere sia la lettera a) che la lettera c) qualche perplessità fa emergere la lettera b) in quanto il ragionamento del Tar è stato il seguente:

“Considerato che l'uscita posteriore della sala ristorante costituisce porta di emergenza per il pubblico, mentre quella della cucina serve parimenti in caso di emergenza per il personale, la contestata diffida contrasta con gli articoli 13 e 33 del d.lgs 626/1994 i quali impongono al datore di lavoro di adottare misure idonee ad evitare l'insorgenza di un incendio ed a limitare le conseguenze qualora esso si verifichi e vietano di chiudere a chiave le porte di emergenza, prevedendo che durante l'orario di lavoro le porte devono poter essere aperte”

Aggiunge poi il Tar che le disposizioni di cui trattasi “sono funzionali ad assicurare il controllo delle forze dell'ordine sulla variegata clientela di ciascun esercizio e quindi sulle sole parti del locale utilizzate dalla stessa”

Pertanto i Giudici confermano che le porte che danno sul cortile privata dalla sala di somministrazione vanno chiuse mentre quelle che danno sullo stesso cortile dalla cucina no.

CONCLUSIONI

Le esigenze di tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico cui si ispira la normativa contenuta sia nel D.M. 564/92 e nel D.M. del 12/9/96 sono funzionali ad assicurare il controllo delle forze dell'ordine sulla variegata clientela di ciascun esercizio e quindi sui locali destinati ad ospitarla.

Tali norme devono essere verificate in fase autorizzativa in modo da evitare di consentire che il sistema derogatorio previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 564/92 per gli esercizi pubblici già autorizzati al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, 28/2/1993, sia perpetuato nel tempo surrettiziamente ed a nulla servirebbero i richiami fatti dal Tar Lombardia agli artt. 13 e 33 del d.lgs. 626/94 in quanto già in sede di rilascio del titolo autorizzatorio le situazioni che vanno in contrasto con questa disciplina sarebbero state interdette.